REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/80 DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 1980

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1078/77 che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1078/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1270/79 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli obiettivi previsti dal regolamento (CEE) n. 1078/77 per quanto concerne la riduzione delle mandrie bovine a orientamento lattiero non hanno ancora potuto essere raggiunti ; che sembra opportuno prorogare il regime del premio di non commercializzazione fino al 15 settembre 1980 e quello del premio di riconversione fino alla fine della campagna lattiera 1980/1981 ;

considerando che, poiché il regolamento (CEE) n. 1390/80 (3) ha mantenuto in applicazione il regime applicabile fino al 31 maggio 1980, occorre applicare, a titolo conservativo e fatte salve nuove disposizioni, il nuovo regime retroattivamente a decorrere dal 1° giugno,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1078/77 è modificato come segue :

1. Nell'articolo 9, il testo della seconda frase è sostituito dal testo seguente :

   « La durata per la realizzazione della misura di cui al presente regolamento è limitata :

   a) al 15 settembre 1980, per quanto concerne il premio di non commercializzazione, e

   b) alla fine della campagna lattiera 1980/1981, per quanto concerne il premio di riconversione ».

2. Nell'articolo 13, paragrafo 1, la data del « 31 gennaio 1980 » è sostituita da quella del « 31 gennaio 1981 ».

3. Nell'articolo 13, paragrafo 2, l'espressione « regime di premi » è sostituita dall'espressione « regime del premio di riconversione ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

(1) GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 10.
(3) GU n. L 136 dell'1. 6. 1980, pag. 1.